



Scopri cosa cambia dal **04/05**  
con il **DL 48/2023!**

## DECRETO LAVORO 2023

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO  
SULLA SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO

Martedì 06 Giugno 2023 dalle 14:30 alle 17:30 - Via Braccini 17, Torino

dalla Legge 17 dicembre 2021 n. 215 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, recante misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (GU n.301 del 20.12.2021)

dal Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”.

## **CONVERSIONE IN LEGGE DEL D.L. 146/2021** **Nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/08**

**Con la conversione in legge del D.L. 146/2021 sono state previste nuove e rilevanti modifiche al D.Lgs. 81/2008. Il nuovo testo del D.L. 146/2021, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2021, n. 215, è in vigore dal 21 Dicembre 2021 (giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale).**

**Le modifiche contenute nella legge di conversione riguardano modifiche al D.Lgs. 81/08 ed in particolare:**

- **Modifica all'art. 18 e 19: RUOLO DEL PREPOSTO;**
- **Modifica all'art. 37: entro il 30 giugno 2022 revisione degli Accordi Stato-Regioni sulla formazione;**
- **Modifica all'art. 55: modifiche all'apparato sanzionatorio per datore di lavoro e dirigente;**
- **Modifiche all'art.7 e 8: riforma SINP e Comitati regionali di coordinamento;**
- **Modifica all'art. 14 e 15: riforma del Sistema di vigilanza (nuovi compiti all'Ispettorato Nazionale del Lavoro)**
- **Modifica Allegato I al TUS sulle ipotesi di sospensione dell'attività imprenditoriale;**
- **Modifica all'art. 51: riordino degli organismi Paritetici.**

## **OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE**

*All'art. 18 "Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente" è stato aggiunto l'obbligo di "individuare il preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19".*

*I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;*

 **pregiudizio**

Nel diritto romano, azione giuridica precedente al giudizio, e tale da influire talvolta sulle decisioni del giudice competente.

Idea, opinione concepita sulla base di convinzioni personali e prevenzioni generali, senza una conoscenza diretta dei fatti, delle persone, delle cose, tale da condizionare fortemente la valutazione, e da indurre quindi in errore

*All'articolo 26, relativo agli Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione, viene previsto che **I Datori di lavoro appaltatori o subappaltatori devono indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto**".*

## **OBBLIGHI DEL PREPOSTO**

**Agli obblighi del preposto (art. 19) sono stati aggiunti i seguenti punti:**

- *in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **il preposto deve intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti***
- *in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, **il preposto deve interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate***.

## **FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO**

**Sono state introdotte modifiche significative anche all'art. 37, relativo alla Formazione:**

- *viene specificato che l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. **Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.***
- *Viene introdotto **l'obbligo di formazione anche per il Datore di Lavoro.** Le modalità, la durata ed i contenuti minimi verranno specificati con un accordo che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano dovrà adottare entro il 30 Giugno 2022.*
- *Viene indicato che per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e **devono essere ripetute con cadenza almeno biennale** e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi".*

*Saranno delineati con un Accordo della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, che dovrà essere adottato entro il 30 Giugno 2022, seguenti aspetti:*

- *l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;*
- *l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.*

## **PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE**

**La nuova formulazione della norma dispone che il provvedimento di sospensione deve essere adottato tutte le volte in cui sono accertate gravi violazioni in materia di salute e sicurezza individuate tassativamente nell'allegato i al D.L. 146/2021, (Allegato 1):**

- ***mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;***
- ***mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;***
- ***mancata formazione ed addestramento;***
- ***mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;***
- ***mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (pos);***
- ***mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto;***
- ***mancanza di protezioni verso il vuoto;***
- ***mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno;***
- ***lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;***
- ***presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi;***
- ***mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale);***
- ***omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;***
- ***mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.***

## **Modifica all'art. 14 e 15 - Vigilanza nuovi compiti dell'INL**

**Il nuovo art. 14 non richiede più che le violazioni siano reiterate. Sarà quindi sufficiente l'accertamento di una delle violazioni contenute nell'Allegato I per consentire l'adozione del provvedimento di sospensione per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**

**Una seconda condizione per l'adozione del provvedimento si realizza quando l'Ispettorato "riscontra che almeno il 10% dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro".**

**Viene specificato che i provvedimenti di sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.**

**Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato.**

**Viene indicato che il provvedimento di sospensione è adottato "in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni" pertanto "gli effetti del provvedimento vanno dunque circoscritti alla singola unità produttiva, rispetto ai quali sono stati verificati i presupposti per la sua adozione e, con particolare riferimento all'edilizia, all'attività svolta dall'impresa nel singolo cantiere".**

## **Modifica all'art. 14 – formazione / addestramento - DPI**

Il nuovo art. 14 prevede inoltre, in via alternativa, l'adozione del provvedimento di sospensione **“dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I”**. Trattasi in particolare di sospendere dall'attività soltanto i lavoratori rispetto ai quali il datore di lavoro:

- abbia omesso la formazione e l'addestramento (violazione n. 3 Allegato I);
- abbia omesso di fornire i necessari dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall'alto (violazione n. 6 Allegato I).

Tali violazioni, infatti, possono essere riferite e circoscritte alla posizione di un singolo lavoratore. La sospensione, in tal caso, comporta quindi l'impossibilità per il datore di lavoro di avvalersi del lavoratore interessato fino a quando non interverrà la revoca del provvedimento secondo le condizioni previste dal comma 9.


**Ai fini della revoca del provvedimento, occorrerà verificare la regolarizzazione di tutte le violazioni riscontrate e il pagamento delle somme aggiuntive riferibili a ciascuna di esse.**

**Nelle ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro occorrerà accertare che il datore di lavoro abbia provveduto al ripristino delle regolari condizioni di lavoro, adottando il comportamento eventualmente oggetto di prescrizione obbligatoria.**

Per tutto il periodo di sospensione, il comma 2 dell'art. 14 prescrive il divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione. A tal fine, il provvedimento di sospensione sarà tempestivamente comunicato all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza, al fine dell'adozione da parte del predetto Ministero del provvedimento interdittivo.

**Ai sensi del nuovo comma 15 dell'art. 14 il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.**

## ISPETTORATO DEL LAVORO E ORGANISMI PARITETICI



La conversione in legge modifica sensibilmente l'art. 13 del Testo unico di Sicurezza che disegna **il Sistema di Vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro:**

- l'Ispettorato del lavoro fra gli enti preposti alla vigilanza in materia di salute e sicurezza
- ridisegna il coordinamento dell'attività di vigilanza e introduce il coordinamento ASL-Ispettorato a livello provinciale;
- introduce l'obbligo annuale per INL, di redazione di relazione analitica sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare.
- impone agli organismi paritetici di comunicare all'INL i dati delle imprese aderenti, dei RLS territoriali e delle asseverazioni, ai fini dell'attività di vigilanza e di premialità di INAIL.

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

Sulla Gazzetta Ufficiale del **4 maggio 2023** è stato pubblicato il **Decreto Legge 4 maggio 2023, n. 48 “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”**.

Il Decreto Legge è costituito dai seguenti capitoli:

- **Capo I** Nuove misure di inclusione sociale e lavorativa
- **Capo II** Interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi
- **Capo III** Ulteriori interventi urgenti in materia di politiche sociali e di lavoro
- **Capo IV** Misure a sostegno dei lavoratori e per la riduzione della pressione fiscale
- **Capo V** Disposizioni finali

### **Commento:**

*Il D.L. 48 inizia l’iter parlamentare per essere convertito in Legge.*

*In sede di conversione, il testo del D. Lgs. n. 81/08 potrebbe subire ulteriori modifiche.*

*Così è stato nel caso precedente del D.L. 146, convertito con la Legge n. 215/2021, che ha apportato profonde modifiche al T.U. 81 (alcune delle quali ancora sono in attesa di attuazione, tramite l’emanazione del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione).*

*Nello specifico il Capo II del D.L. 48/2023 riguarda i temi della salute e sicurezza sul lavoro: l’art. 14, interviene con una serie di modifiche al testo del D. Lgs. 81/2008, mentre gli artt. 15, 16, 17 e 18 introducono nuovi aspetti normativi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.*

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

Le principali modifiche **(in rosso)** apportate dall'art. 14 del D.L. 04 maggio 2023, n. 48 riguardano:

### Articolo 18 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

- Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
- nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo **e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all'articolo 28.**

(seguono le lettere da b) fino a bb)

#### **Commento:**

**Tale modifica introduce l'obbligo di nominare il medico competente ogni qualvolta la valutazione dei rischi ne suggerisca la presenza.**

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

### **Articolo 21 D.Lgs. 81/2008 - Disposizioni relative ai componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile e ai lavoratori autonomi**

1. I componenti dell'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:

a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al Titolo III, **nonché idonee opere provvisionali in conformità alle disposizioni di cui al titolo IV.**

***Commento:*** Tale modifica introduce una previsione volta a ridurre gli infortuni soprattutto nel settore delle costruzioni. Nello specifico si estendono ai lavoratori autonomi le misure di tutela per la salute e sicurezza previste nei cantieri temporanei o mobili, con particolare riferimento all'introduzione di idonee opere provvisionali conformemente a quelle già previste nel titolo IV.

**Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

## **Articolo 25 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del medico competente**

### **1. Il medico competente:**

**a), b), c), d), e)**

**e-bis) in occasione delle visite di assunzione, richiede al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro e tiene conto del suo contenuto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità;**

**seguono le lettere fino a n)**

**n-bis) in caso di impedimento per gravi e motivate ragioni, comunica per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, per l'adempimento degli obblighi di legge durante il relativo intervallo temporale specificato**

***Commento: Tali integrazioni intervengono sull'articolo 25 del Testo Unico, recante la disciplina in materia di medico competente, prevedendo l'obbligo in capo a quest'ultimo di richiedere al lavoratore, in occasione delle visite di assunzione, la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, da utilizzare ai fini del rilascio del parere di idoneità. Inoltre, si prevede che, in caso di grave impedimento del medico competente, che precluda temporaneamente l'adempimento degli obblighi di legge, lo stesso medico sia tenuto a comunicare per iscritto al datore di lavoro il nominativo di un sostituto in possesso dei relativi requisiti.***

## ***Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48***

### **Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

**1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:**

- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;**
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.**

**2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adotta un Accordo nel quale provvede all'accorpamento, rivisitazione e modifica degli Accordi attuativi del presente decreto legislativo in materia di formazione in modo da garantire:**

- L'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;**

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

### **Segue Articolo 37 D.Lgs. 81/2008 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**

•L'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di quelle delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa

**b-bis) il monitoraggio dell'applicazione degli accordi in materia di formazione, nonché il controllo sulle attività formative e sul rispetto della normativa di riferimento, sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari della stessa.**

***Commento: La norma è volta a garantire il monitoraggio sull'applicazione di quanto previsto dagli accordi in materia di formazione e il controllo sul corretto svolgimento dell'attività formativa, nonché sul rispetto della normativa di riferimento sia da parte dei soggetti che erogano la formazione, sia da parte dei soggetti destinatari. Tale previsione nasce anche dalla necessità di contrastare possibili condotte, non conformi alla legge, da parte di qualche soggetto formatore o anche di qualche datore di lavoro che potrebbe simulare lo svolgimento di attività formative con conseguente rilascio di attestati non veritieri.***

**Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

### TITOLO III Uso delle attrezzature di lavoro e DPI - CAPO I

#### Articolo 71 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi del datore di lavoro

~~12. Per l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 11, le ASL e l'ISPESL possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione.~~

**Comma abrogato e così sostituito:**

**12. I soggetti privati abilitati acquistano la qualifica di incaricati di pubblico servizio e rispondono direttamente alla struttura pubblica titolare della funzione di vigilanza nei luoghi di lavoro territorialmente competente.**

***Commento:* Tale modifica estende ai privati la titolarità della funzione della “verifica periodica successiva” sulle attrezzature di lavoro, prevedendo che i soggetti privati abilitati a ricoprire il ruolo di incaricato di servizio pubblico rispondano agli organi di vigilanza territorialmente competenti per le attività da loro svolte. Inoltre, poiché la competenza non è più esclusiva delle ASL e dell'ISPESL (ora INAIL), è necessaria la nuova formulazione volta a coordinare il testo del comma 12 con quanto previsto al comma 11 del medesimo articolo 71.**

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

### **Articolo 72 D.Lgs. 81/2008 - Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso**

~~2. Chiunque noleggi o conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. [Dovrà altresì acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati conformemente alle disposizioni del presente Titolo e, ove si tratti di attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, siano in possesso della specifica abilitazione ivi prevista.~~

#### ***Periodo abrogato e sostituito come segue***

**2. Deve altresì acquisire e conservare agli atti, per tutta la durata del noleggio o della concessione dell'attrezzatura, una dichiarazione autocertificativa del soggetto che prende a noleggio, o in concessione in uso, o del datore di lavoro, che attesti l'avvenuta formazione e addestramento specifico, effettuati conformemente alle disposizioni del presente Titolo, dei soggetti individuati all'utilizzo.**

***Commento: Tale modifica rafforza le regole di sicurezza sul lavoro e di riduzione degli infortuni, con lo scopo di fornire maggior chiarezza da un lato agli operatori nel settore del noleggio e dall'altro agli organi di vigilanza nell'esercizio del loro ruolo di garanzia, eliminando quelle incertezze interpretative dovute all'attuale formulazione della norma.***

## **Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48**

### **Articolo 73 D.Lgs. 81/2008 - Informazione, formazione e addestramento**

***viene aggiunto***

**4-bis. Il datore di lavoro che fa uso delle attrezzature che richiedono conoscenze particolari di cui all'articolo 71, comma 7, provvede alla propria formazione e al proprio addestramento specifico al fine di garantire l'utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro.**

***Commento: Norma volta a superare un vuoto normativo che non prevede alcun obbligo di formazione specifica in capo al datore di lavoro nel caso di utilizzo di proprie attrezzature di lavoro per attività professionali.***

### **CAPO IV – SANZIONI - Articolo 87 D.Lgs. 81/2008 - Sanzioni a carico del datore di lavoro, del dirigente, del noleggiatore e del concedente in uso**

**2. Il datore [di lavoro] e il dirigente sono puniti con la pena dell'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro per la violazione: dell'articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 e 8 e dell'articolo 73, comma 4-bis;**

## ***Il D.L. 4 maggio 2023 n. 48***

**Oltre all'art. 14, che è intervenuto direttamente sul testo degli articoli del D. Lgs. n. 81/08, il D.L. lavoro ha introdotto ulteriori novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro.**


### **Gli articoli:**

**Art. 15. Condivisione dei dati per il rafforzamento della programmazione dell'attività ispettiva**

**Art. 16. Attività di vigilanza nella Regione siciliana e nelle province autonome di Trento e di Bolzano**

**Art. 17. Fondo per i familiari degli studenti vittime di infortuni in occasione delle attività formative e interventi di revisione dei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento**

**Art. 18. Estensione della tutela assicurativa degli studenti e del personale del sistema nazionale di istruzione e formazione, della formazione terziaria professionalizzante e della formazione superiore**



ASSOCAM  
SCUOLA CAMERANA

Scopri cosa cambia dal **04/05**  
con il **DL 48/2023!**

# DECRETO LAVORO 2023

LE MODIFICHE AL TESTO UNICO  
SULLA SALUTE E SICUREZZA  
NEI LUOGHI DI LAVORO

Martedì 06 Giugno 2023 dalle 14:30 alle 17:30 - Via Braccini 17, Torino



## Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

[Home](#) / [Priorità](#) / Sicurezza in edilizia, controlli a tappeto in tutta Italia

### Sicurezza in edilizia, controlli a tappeto in tutta Italia

30 marzo 2023



ispettori del lavoro (541 ordinari e 177 tecnici) e dei carabinieri dei Nuclei Ispettorato Lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri per un totale di 634 militari impiegati

334 cantieri edili

Ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale

Ieri nell'ambito della vigilanza "110 in sicurezza 2023" promossa e coordinata dall'Ispettorato Nazionale del Lavoro si è svolta un'operazione straordinaria di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e di contrasto al sommerso nel settore dell'edilizia, che ha interessato tutto il territorio nazionale, con la sola esclusione delle province di Trento e Bolzano e della regione Sicilia in funzione della loro autonomia speciale.

La giornata di vigilanza straordinaria ha visto la partecipazione di ispettori del lavoro (541 ordinari e 177 tecnici) e dei carabinieri dei Nuclei Ispettorato Lavoro, supportati da militari dei Comandi provinciali dell'Arma dei Carabinieri per un totale di **634 militari impiegati** (di cui 350 del Comando per la tutela del lavoro). Alle operazioni hanno preso parte anche personale ispettivo di ASL, INAIL e INPS.



Min

Il Mir

Il Vic

Il Sot

Il Mir

Orga

Amrr

Orga

Con



**Oltre l'80% dei 334 cantieri ispezionati sono risultati irregolari** con un sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. già convalidato; sono stati adottati **166 provvedimenti di sospensione delle attività d'impresa**, di cui 110 per gravi violazioni in materia di sicurezza e 56 per lavoro nero.



**La verifica ha interessato n. 723 aziende e n. 1795 posizioni lavorative.**

L'intervento di vigilanza straordinario, concertato dal Direttore Generale dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, **Paolo Pennesi**, con il Comandante Carabinieri Tutela Lavoro, Generale **Antonio Bandiera**, è stato coordinato dalla Direzione Centrale per la tutela, la vigilanza e la sicurezza del lavoro dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro.

**Gli accertamenti:**



- 433 aziende irregolari
- 349 posizioni lavorative irregolari
- 116 lavoratori c.d. "in nero", tra cui 29 lavoratori extra-UE, tra i quali 17 senza permesso di soggiorno
- 568 prescrizioni per violazioni in materia di sicurezza
- 166 sospensioni dell'attività d'impresa
- 289 persone deferite alla AG in stato libertà per violazioni al D. Lgs. n. 81/08.

In materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro sono state contestate violazioni riconducibili principalmente al rischio di caduta dall'alto, irregolarità dei ponteggi, rischio elettrico, all'omessa fornitura e utilizzo dei DPI (dispositivi di protezione individuale), alla organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri oltre che alla mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto.

Numerose le omissioni riguardanti la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, la formazione e informazione dei lavoratori, la redazione del DVR (documento valutazione rischi), del POS (piano operativo di sicurezza) e del Pi.M.U.S (piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi).

- ✓ rischio di caduta dall'alto
- ✓ irregolarità dei ponteggi
- ✓ rischio elettrico
- ✓ omessa fornitura e utilizzo dei DPI
- ✓ organizzazione e viabilità inadeguata dei cantieri
- ✓ mancata protezione da investimento per caduta di materiali dall'alto

- ✓ sorveglianza sanitaria dei lavoratori
- ✓ la formazione e informazione dei lavoratori
- ✓ la redazione del DVR, POS, Pi.M.U.S



13/10/2022

## In aumento gli infortuni e le malattie professionali in edilizia

*Le costruzioni, che danno lavoro a 1,3 milioni di addetti e contribuiscono al 9,6% del Pil nazionale, sono al centro dell'approfondimento del nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto. Rispetto al 2020, fortemente condizionato dalla pandemia, nel 2021 la crescita degli occupati (+7,7%) è stata accompagnata dall'incremento di incidenti (+17,7%) e patologie denunciate (+28,2%)*

ROMA - Dopo il calo del 6,7% del 2020, nel 2021 gli investimenti nelle costruzioni sono aumentati del 22,3%, grazie al riavvio delle attività dopo le restrizioni per il contenimento della pandemia da Covid-19 e, in parte, alle iniziative messe in campo dallo Stato per favorire la ripresa del settore e di tutto l'indotto, con incentivi per interventi di efficientamento energetico, consolidamento statico e riduzione del rischio sismico degli edifici. Questo rilancio, che ha determinato anche una crescita del 7,7% degli occupati, è stato accompagnato da un incremento altrettanto significativo degli infortuni denunciati in edilizia, che nel 2021 sono stati 38.541, in aumento del 17,7% rispetto al 2020. I numeri dell'anno scorso restano comunque al di sotto di quelli registrati nel biennio 2018-2019 e si posizionano sugli stessi livelli del 2017.



**È uno dei settori con più rischi per i lavoratori.** A fare il punto della situazione su questo settore, che dà lavoro a oltre 1,3 milioni di addetti e contribuisce al 9,6% del Pil nazionale, è il nuovo numero del periodico Dati Inail, curato dalla Consulenza statistico attuariale dell'Istituto, che conferma l'alto rischio legato ad attività che comportano uno sforzo fisico non indifferente, come il trasporto di carichi pesanti, il lavoro in posizioni scomode e la permanenza in piedi a lungo, eseguite in ambienti poco agevoli e talvolta in condizioni climatiche avverse come quelle determinate dalle alte temperature di questa estate, che hanno sottoposto i lavoratori a forte stress.

**Oltre la metà dei casi mortali nella fascia 50-64 anni.** Gli infortuni interessano quasi esclusivamente gli uomini (97,4%), che rappresentano la stragrande maggioranza della forza lavoro delle costruzioni. Il 42,8% delle denunce riguarda lavoratori al di sotto dei 50 anni, con la classe 35-49 anni al primo posto. Nel quinquennio si osserva un aumento degli infortuni nelle fasce di età più elevate: gli ultra 49enni passano infatti dal 33,5% del 2017 al 37,2% del 2021. Più anziani i deceduti: oltre la metà dei casi (56,2%) interessa infatti i lavoratori tra i 50 e i 64 anni e anche la quota degli ultra 64enni non è trascurabile e pari al triplo di quella delle denunce.



Nella norma sono quindi delineati 3 concetti fondamentali in capo a tutti gli attori

#### diritti

- ✓ operare in luoghi idonei sotto il profilo dell'igiene e della sicurezza;
- ✓ disporre di attrezzature conformi e sicure;
- ✓ ricevere adeguata sorveglianza sanitaria;
- ✓ ricevere idonea **informazione-formazione-addestramento**
- ✓ ricevere adeguati DPI e DPC

#### doveri

- ✓ **osservare le disposizioni del datore di lavoro** per quanto concerne le opere di prevenzione per la salute e la sicurezza;
- ✓ sottoporsi alla sorveglianza sanitaria;
- ✓ partecipare alla formazione-addestramento;
- ✓ **segnalare tempestivamente ogni elemento/fattore/causa che potrebbe generare pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori**

#### responsabilità

Tutti i lavoratori, a prescindere dal ruolo e/o funzioni attribuite, sono ritenuti responsabili del proprio comportamento omissivo o tale da pregiudicare la sicurezza delle persone.

Comportamenti non conformi sono associati a sanzioni di natura civile e penale

[...] garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale [...]

## ATTORI e POSIZIONE DI GARANZIA

I SOGGETTI PREVISTI  
DAL D.LGS 81/08

CHE COSA E'  
QUALE E' IL BENE DA TUTELARE  
FORME ADI ATTUAZIONE  
RESPONSABILTA'

Il D. Lgs. 81/08, con le disposizioni della Legge 215/2021 (in vigore dal 21/12/21)

- ✓ art. 7      Comitati regionali di coordinamento
- ✓ art. 8      Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro
- ✓ art. 13     **Vigilanza**
- ✓ art. 14     **Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori**
- ✓ art. 18     **Obblighi del Datore di Lavoro e del dirigente**

Il D. Lgs. 81/08, con le disposizioni della Legge 215/2021 (in vigore dal 21/12/21)

- ✓ art. 19      **Obblighi del Preposto**
- ✓ art. 26      **Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (Individuazione del preposto in sede di appalto/subappalto)**
- ✓ art. 37      **Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti**
- ✓ art. 51      **Organismi paritetici**
- ✓ art. 52      **Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità**

## Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs 81/08

# 18

L'articolo 18 ha subito delle modifiche sostanziali e di grande innovazione.

Sono stati aggiunti dei commi che concernono nello specifico gli immobili di proprietà della pubblica amministrazione o utilizzati da questa.

Sono state inserite delle ESENZIONI di responsabilità civile, amministrativa e penale per alcuni attori ma connesse a particolari adempimenti (condizioni).

Sono state inserite delle nuove funzioni e RESPONSABILITA' in capo ad altri funzionari della pubblica amministrazione che hanno titolo sugli immobili.

3. Gli obblighi relativi agli INTERVENTI STRUTTURALI E DI MANUTENZIONE necessari per assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, **la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati IN USO A PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI O A PUBBLICI UFFICI, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative,** restano a carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro **fornitura e manutenzione.**

In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, **relativamente ai predetti interventi,** si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, **CON LA RICHIESTA DEL LORO ADEMPIMENTO all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.**



3.1. I DIRIGENTI DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE sono esentati da qualsiasi responsabilità civile, amministrativa e penale qualora abbiano tempestivamente richiesto gli interventi strutturali e di manutenzione di cui al comma 3, necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati, adottando le misure di carattere gestionale di propria competenza nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.



(3.1 segue )

In ogni caso gli interventi relativi all'installazione degli impianti e alla loro verifica periodica e gli interventi strutturali e di manutenzione riferiti ad aree e spazi degli edifici non assegnati alle istituzioni scolastiche nonché ai vani e locali tecnici e ai tetti e sottotetti delle sedi delle istituzioni scolastiche **restano a carico dell'amministrazione tenuta**, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, **alla loro fornitura e manutenzione.**



(3.1 segue )

Qualora i dirigenti, sulla base della valutazione svolta con la diligenza del buon padre di famiglia, **rilevino la sussistenza di un PERICOLO GRAVE E IMMEDIATO**, possono interdire parzialmente o totalmente **l'utilizzo dei locali e degli edifici assegnati, nonché ordinarne l'evacuazione**, dandone tempestiva comunicazione all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione, nonché alla competente autorità di pubblica sicurezza.



Nei casi di cui al periodo precedente non si applicano gli articoli 331, 340 e 658 del codice penale.

Art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

D.Lgs 81/08

Art. 331 C.P.

*Interruzione d'un servizio pubblico o di pubblica necessità*

Art. 658 C.P.

*Procurato allarme presso l'Autorità*

Art. 340 C.P.

*Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità*

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o **pericoli inesistenti**, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516



3.2. Per le sedi delle istituzioni scolastiche, **la VALUTAZIONE DEI RISCHI STRUTTURALI DEGLI EDIFICI e L'INDIVIDUAZIONE DELLE MISURE NECESSARIE A PREVENIRLI** sono di esclusiva competenza dell'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla loro fornitura e manutenzione.



Il documento di valutazione di cui al comma 2 è redatto dal dirigente dell'istituzione scolastica **CONGIUNTAMENTE** all'amministrazione tenuta, ai sensi delle norme o delle convenzioni vigenti, alla fornitura e manutenzione degli edifici.

SCUOLA MEDIA (proprietà comunale)

DATORE DI LAVORO  
DEL COMUNE

*RSPP?*

DVR

Dirigente scolastico

*RSPP?*

DVR  
CONGIUNTO ?

3-bis. Il DATORE DI LAVORO e i DIRIGENTI sono tenuti altresì a **VIGILARE** in ordine all'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, **FERMA RESTANDO L'ESCLUSIVA RESPONSABILITÀ DEI SOGGETTI OBBLIGATI** ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

art. 19 - Obblighi del preposto

art. 20 - Obblighi dei lavoratori

art. 22 - Obblighi dei progettisti

art. 23 - Obblighi dei fabbricanti e dei

art. 24 Obblighi degli installatori

art. 25 Obblighi del medico competente

SCUOLA MEDIA (proprietà comunale)

DATORE DI LAVORO  
DEL COMUNE

*Sindaco?*

*Direttore del Servizio?*

*RSPP?*

DVR

Dirigente scolastico

*RSPP?*

DVR  
CONGIUNTO

*Art. 18 c. 3.2*

Con l'introduzione di questa nuova tipologia di documento (DVR CONGIUNTO), appare del tutto evidente che il RSPP è chiamato a compiere nuove funzioni, quali ad esempio per favorire lo scambio delle informazioni tra le parti (soggetto titolare del titolo giuridico della proprietà e di quello titolare del titolo giuridico dell'uso del bene) in materia di riduzione dei rischi individuati

# PREPOSTO

# 18

Comma 1 lett. b-bis)  
individuare il **PREPOSTO** o i **PREPOSTI** per  
l'effettuazione delle ATTIVITÀ DI VIGILANZA di cui  
all'articolo 19.

I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo.

Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

# PREPOSTO

## 19

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

A) **SOVRINTENDERE E VIGILARE** sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, **in caso di rilevazione di non conformità comportamentali** in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, **intervenire per modificare il comportamento non conforme** FORNENDO le necessarie indicazioni di sicurezza.

In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti;

- B) **VERIFICARE** affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto ADEGUATE ISTRUZIONI accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- C) **RICHIEDERE L'OSSERVANZA** delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- D) **INFORMARE IL PIÙ PRESTO POSSIBILE** i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- E) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

F) **SEGNALARE TEMPESTIVAMENTE** al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;

F-BIS) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata **DURANTE LA VIGILANZA**, se necessario, interrompere temporaneamente l'attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate;

G) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

## conclusioni

Il cambiamento può essere davvero efficace se:

- ✓ Il paradigma di riferimento coinvolge la MENTE e il CUORE di ogni attore
- ✓ La cultura della SICUREZZA (della propria sicurezza) appartiene a tutti gli individui sin dalla tenera età
- ✓ I metodi di FORMAZIONE sono appropriati e coinvolgenti



ASSOCAM  
SCUOLA CAMERANA

## **Decreto Lavoro**


**Le modifiche del D.Lgs 81/2008.  
La sospensione dell'attività  
imprenditoriale (D.L. 146/21).**

Torino, 06 giugno 2023

dott. Antonino BERTINO

Tecnico della Prevenzione - Segretario regionale UNPISI

Il processo della sicurezza degli ambienti di lavoro è passato negli ultimi 60 anni attraverso una serie di norme e leggi che hanno modificato sostanzialmente l'approccio tra l'impresa e le istituzioni



DPR 547/55

DPR 303/56

DPR 164/56

39 ANNI

**D. Lgs 626/94**

14 ANNI

**D. Lgs 81/08**

13 ANNI



ISPETTORE  
DEL LAVORO

ATTIVITÀ  
SOSPESA

# L'evoluzione della sicurezza attraverso la normativa



**PREVENZIONE  
OGGETTIVA**  
*D.P.R. 547/55*

**PREVENZIONE  
SOGGETTIVA**  
*D. Lgs. 626/94*



**PREVENZIONE  
SISTEMICA**  
*D. Lgs. 81/08*



39 ANNI

14 ANNI



# Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.”



**Titoli XIII**

**306 ARTICOLI**

**51 ALLEGATI**

**TITOLO II**  
LUOGHI DI LAVORO

**TITOLO III**  
USO DELLE ATTREZZATURE DI  
LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI  
PROTEZIONE INDIVIDUALE

**TITOLO IV**  
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

**TITOLO XIII**  
NORME TRANSITORIE E FINALI

**TITOLO V**  
SEGNALETICA DI SALUTE E  
SICUREZZA SUL LAVORO

**TITOLO XII**  
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E  
DI PROCEDURA PENALE

**TITOLO I**  
PRINCIPI COMUNI

**TITOLO VI**  
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI  
CARICHI

**TITOLO XI**  
PROTEZIONE DA ATMOSFERE  
ESPLOSIVE

**TITOLO VII**  
ATTREZZATURE MUNITE DI  
VIDEOTERMINALI

**TITOLO X**  
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

**TITOLO IX**  
SOSTANZE PERICOLOSE

**TITOLO VIII**  
AGENTI FISICI



## LE DATE

Decreto Legge 21 ottobre 2021, n. 146  
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21  
ottobre 2021, n. 252).

«Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro  
e per esigenze indifferibili.»

Legge di conversione 17 dicembre 2021,  
n. 215 (GU n. 301 del 20-12-2021).

MON	TUE	WED	THU	FRI	SAT	SUN
29	30	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31	1	2
3	4	5	6	7	8	9

Le disposizioni del Decreto Legge sono entrate in vigore il **22 ottobre 2021** e le modifiche intervenute con la Legge di conversione hanno efficacia dal **21 dicembre 2021**.

# Le modifiche

Le modifiche al DLgs 81/08 sono contenute nel Capo III del DL 146/2021 convertito dalla Legge 215/2021 (d'ora in poi DL 146) recante «**Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**».

L'analisi delle modifiche introdotte si riferisce al testo attualmente in vigore.

SERIE GENERALE	
<i>Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1 Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma</i>	Anno 162* - Numero 252
 <b>GAZZETTA UFFICIALE</b> DELLA REPUBBLICA ITALIANA	
<b>PARTE PRIMA</b>	Roma - Giovedì, 21 ottobre 2021
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI	
DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARSENALE, 70 - 00196 ROMA AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA	
La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:	
1ª Serie speciale: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì) 2ª Serie speciale: Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì) 3ª Serie speciale: Regioni (pubblicata il sabato) 4ª Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì) 5ª Serie speciale: Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)	
La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato	
<b>AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI</b>	
Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data). Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it	
<b>SOMMARIO</b>	
<b>LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI</b>  <b>DECRETO-LEGGE 21 ottobre 2021, n. 146</b> Misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili. (21G00157) ..... Pag. 1  <b>DECRETI PRESIDENZIALI</b>  <b>DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 agosto 2021.</b> Riparto del Fondo per i contenziosi connessi a sentenze esecutive relative a calamità o cedimenti, per l'anno 2020. (21A06145) ..... Pag. 16  <b>DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI</b> <b>Ministero della salute</b>  <b>DECRETO 9 agosto 2021.</b> Conferma ed estensione del riconoscimento del carattere scientifico dell'IRCCS «Istituto romagnolo per lo studio dei tumori "Dino Amadori" - IRST s.r.l.» di Meldola, nella disciplina di «terapie avanzate nell'ambito dell'oncologia medica». (21A06266) ..... Pag. 18	<b>Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali</b>  <b>DECRETO 29 settembre 2021.</b> Modifica al decreto 25 luglio 2018 con il quale il laboratorio Consorzio per la tutela dell'Asti, in Isola d'Asti, è stato autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A06158) ..... Pag. 19  <b>DECRETO 29 settembre 2021.</b> Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Lyfeanalytics s.r.l. (ex Laboratorio analisi chimiche dott. Adriano Giusto Servizi Ambiente S.r.l.), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A06159) ..... Pag. 21  <b>DECRETO 29 settembre 2021.</b> Rinnovo dell'autorizzazione al laboratorio Lyfeanalytics s.r.l. (ex Laboratorio Rocchi dr. Eugenio S.r.l.), al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. (21A06160) ..... Pag. 22

## Comma 1

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, dall'Ispettorato nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, nonché per il settore minerario .....



**Ampliate le competenze dell'Ispettorato  
Nazionale del Lavoro  
a TUTTI i settori lavorativi**

**ANTE L. 215/21**

**ASL: tutti i settori lavorativi  
INL: edilizia**

Permangono le competenze di VV.FF., autorità marittime a bordo delle navi e nei porti, uffici di sanità aerea e marittima, autorità aeroportuali, servizi sanitari/tecnici per Forze Armate e di Polizia, strutture giudiziarie e penitenziarie

# Le modifiche apportate dall'art. 13 del DL 146

d) l'articolo 14 del D.Lgs. 81/08 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori).

- 1. Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, al fine di far cessare il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori, nonché di contrastare il lavoro irregolare, ...

La norma ha **modificato l'art. 14 del DLgs 81/08.**

Si tratta di una norma di contrasto al lavoro irregolare ma anche di una norma diretta a far cessare ***il pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori.***

Il provvedimento, così come è stato modificato l'art. 14 del Dlgs 81/08 si aggiunge a quelli già consolidati.

Primo tra tutti la prescrizione di cui all'art. 20 del D.Lgs 758/94 con la quale **«l'organo di vigilanza può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro».**

E non ultimo il sequestro preventivo ai sensi dell'art. **321 cpp** (Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati).



## Disposizioni **Provvedimenti degli organi di vigilanza** per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori

L'art. 13 del D.L. n. 146/21 **ha sostituito l'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008**, apportando all'istituto della sospensione dell'attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche.



**Il comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008** stabilisce che il provvedimento di sospensione è adottato **dall'Ispettorato nazionale del lavoro** «...al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori», per il tramite del proprio personale ispettivo



**Lo stesso potere spetta ai servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali** nell'ambito di accertamenti in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro” **(comma 8)**.

## La competenza dell'INL

La norma si rivolge principalmente all'INL perché il primo caso di sospensione previsto riguarda il contrasto al lavoro irregolare.

La casistica prevista dalla nuova norma diventa più stringente perché ora basta il 10% di lavoratori irregolari rispetto al 20% richiesto dalla norma previgente.

Più diretto perché cristallizza la situazione al momento dell'accesso ispettivo.

Per quanto riguarda il secondo caso la prima novità che rende più stringente la fattispecie è la **scomparsa della necessaria reiterazione** delle gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza. E' sufficiente il primo accertamento di una grave violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I.



*l'Ispettorato nazionale del lavoro adotta un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, **al momento dell'accesso ispettivo**, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro ovvero inquadrato come lavoratori autonomi occasionali in assenza delle condizioni richieste dalla normativa, nonché, a prescindere dal settore di intervento, in caso di gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui **all'Allegato I**.*

## La sospensione dell'attività imprenditoriale – allegato I

*Il provvedimento di **sospensione è adottato** in relazione alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni o, alternativamente, dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e 6 dell'Allegato I.*

*Unitamente al provvedimento di sospensione l'Ispettorato nazionale del lavoro può imporre specifiche misure atte a far cessare il pericolo per la sicurezza o per la salute dei lavoratori durante il lavoro.*

La sospensione dell'attività imprenditoriale viene modulata limitandola, dove è possibile, alla parte dell'attività imprenditoriale interessata dalle violazioni.

E' inevitabile che tale formulazione possa aprire a contenziosi in merito alla portata del provvedimento che non si riferisce necessariamente ad un bene o ad un luogo fisico (come avviene di solito nel caso di un sequestro) o ad una lavorazione (come avviene di solito con la prescrizione D.Lgs. 758/94 ex art. 20 comma terzo).

Apparentemente più chiaro il caso della sospensione dell'attività lavorativa prestata dai lavoratori interessati dalla violazione di cui ai numeri 3 e 6 dell'allegato I.

<b>3</b>	<b>Mancata formazione ed addestramento</b>
<b>6</b>	<b>Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto</b>

**Art. 14 - D.LGS 81/08**

**D.L. 146/21 - art. 14 D.LGS 81/08**

**Possibilità di adottare  
il provvedimento di  
sospensione**

**Nessuna  
discrezionalità**

**NON C'E' BISOGNO CHE LE VIOLAZIONI SIANO REITERATE**

**FATTISPECIE PER  
LA SOSPENSIONE**

Utilizzo di lavoratori irregolari **10%** del totale dei lavoratori presenti (precedentemente era il 20%)

**PROVVEDE L'I.N.L.**

Competenza esclusiva in materia di regolarità del lavoro

**In sintesi**

**ALLEGATO I****FATTISPECIE DI VIOLAZIONE AI FINI DELL'ADOZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI CUI  
ALL'[ARTICOLO 14](#)<sup>1</sup>**

	Fattispecie	Importo somma aggiuntiva
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	2.500 €
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione	2.500 €
3	Mancata formazione ed addestramento	300 € per ciascun lavoratore interessato
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	3.000 €
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)	2.500 €
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto	300 € per ciascun lavoratore interessato
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto	3.000 €
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	3.000 €
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi	3.000 €
11	Mancanza di protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)	3.000 €
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo	3.000 €
12-bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto	3.000 €

**1****Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio****INL**

In considerazione del tenore letterale della previsione, si ritiene che il provvedimento di sospensione possa essere adottato solo laddove sia constatata la mancata redazione del DVR di cui all'art. 29, comma 1, del d.lgs. n. 81/2008. Nelle ipotesi in cui, in sede di accesso, venga dichiarato che il DVR è custodito in luogo diverso, ferma restando la contestazione dell'illecito di cui all'articolo 29, comma 4, TUSL sarà opportuno adottare il provvedimento di sospensione con decorrenza differita alle ore 12:00 del giorno lavorativo successivo, termine entro il quale il datore di lavoro potrà provvedere all'eventuale esibizione. Solo nel caso in cui il DVR rechi data certa antecedente all'emissione del provvedimento di sospensione, sarà possibile procedere all'annullamento dello stesso limitatamente alla causale afferente alla mancanza del DVR.

**Regione Piemonte**

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il DL non abbia provveduto alla elaborazione del DVR e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'articolo 28 del D.Lgs. 81/2008.

### INL

- Anche in tal caso il dato letterale della norma fa ritenere che il provvedimento di sospensione trovi applicazione nei soli casi in cui sia constatata l'omessa redazione del Piano, in violazione di quanto previsto dall'art. art. 46, comma 2, del d.lgs. n. 81/2008.
- La mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione sarà, altresì, oggetto di prescrizione da adottare in sede di accesso ispettivo.
- Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione si dovrà esibire il Piano in questione.

### Regione Piemonte

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione, e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi minimi.

Inoltre sono fatte salve le competenze esclusive del CNVF.

**INL**

Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del lavoratore sia ai corsi di formazione sia all'addestramento. Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:

- **Articolo 73**, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo Stato- Regioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
- **Articolo 77, comma 5** (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di protezione dell'udito);
- **Articolo 116, comma 4** (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
- **Articolo 136, comma 6** (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
- **Articolo 169** (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).

**Regione Piemonte**

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito ai propri lavoratori sia la prevista formazione sia l'addestramento. Tale fattispecie trova quindi applicazione esclusivamente qualora la normativa vigente prevede il contemporaneo obbligo di formazione ed addestramento, (ad esempio artt. 77 comma 5, art. 116, 169) ed il D.L. non abbia provveduto ad entrambi.

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

## INL

Il provvedimento di sospensione va adottato nei soli casi in cui il datore di lavoro non abbia costituito il servizio di prevenzione e protezione e non abbia altresì nominato il RSPP, ai sensi dell'art. 17, comma 1 lett. b, del d.lgs. n. 81/2008, o assunto lo svolgimento diretto dei relativi compiti dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

## Regione Piemonte

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D. L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.



- f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#) designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
- g) «addetto al servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'[articolo 32](#), facente parte del servizio di cui alla [lettera I\)](#);

5

Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)

**INL**

In base al tenore letterale della disposizione, la sospensione trova applicazione solo nel caso in cui non sia stato elaborato, ai sensi dell'art. **96 c. 1 lett. g** del d.lgs. n. 81/2008, il POS di cui all'articolo 89, comma 1 lett. h) TUSL.

L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

**Regione Piemonte**

**La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.**

h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'[articolo 17 comma 1, lettera a\)](#), i cui contenuti sono riportati nell'[ALLEGATO XV](#);

**6**


Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto

### INL

La sospensione trova applicazione esclusivamente quando risulti accertato (anche con l'acquisizione di dichiarazioni incrociate oltre che di documentazione) che non sono stati forniti al lavoratore i DPI contro le cadute dall'alto, fattispecie diversa dalle ipotesi in cui i lavoratori non li abbiano utilizzati.

### Regione Piemonte

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D.L. non abbia fornito il DPI contro le cadute e non, ad esempio, nel caso di mancata vigilanza circa il corretto utilizzo.




**INL**

La sospensione trova applicazione nelle ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti.

**Regione Piemonte**

Si ritiene che debba essere considerata la mancanza di protezioni verso il vuoto, che determina un concreto rischio di caduta dall'alto.



**8**

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

### INL

La sospensione va adottata quando le armature di sostegno siano del tutto mancanti o siano talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti. Resta salvo il contenuto delle prescrizioni disposte nella relazione tecnica di consistenza del terreno.

### Regione Piemonte

**Si ritiene che debba essere considerata la mancanza o inefficacia di armature di sostegno, che determina un concreto rischio di seppellimento all'interno dello scavo.**



## Fattispecie

**9**

Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

### Regione Piemonte

**Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.**

### INL

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di linee elettriche durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.



## Fattispecie

**10**

Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi

### Regione Piemonte

**Si ritiene che debbano considerarsi tali i lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'ALLEGATO IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.**

### INL

Si adotta la sospensione in presenza di lavori non elettrici effettuati in vicinanza di impianti elettrici con parti attive non protette, durante i quali i lavoratori operino a distanze inferiori ai limiti previsti dalla Tab. 1 dell'Allegato IX, in assenza di disposizioni organizzative e procedurali conformi alle specifiche norme tecniche CEI idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi.

**11**

Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

### Regione Piemonte

Si ritiene che, ai fini dell'adozione del provvedimento, debba essere considerata l'assenza della protezione prevista (impianto di terra, magnetotermico, differenziale).

### INL

Ai fini dell'adozione del provvedimento, rileva l'assenza degli elementi indicati (impianto di terra, magnetotermico, differenziale), ovvero il loro mancato funzionamento.



MESSA A TERRA

**12**

Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo

### Regione Piemonte

**Si ritiene che al fine di accertare la violazione si debba verificare non solo l'assenza o la rimozione dei dispositivi sul luogo di lavoro ma che tale violazione sia integrata dall'assenza o inefficacia di un processo aziendale di vigilanza.**

### INL

Si adotta il provvedimento di sospensione allorquando si accerta la rimozione o la modifica dei dispositivi. La disposizione, in altri termini, consente di adottare il provvedimento di sospensione in base alla sola circostanza che sia stato rimosso o modificato il dispositivo di sicurezza, senza che sia necessario accertare anche a quale soggetto sia addebitabile la rimozione o la modifica.



## Fattispecie

**12 bis**

Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto

*2. Per tutto il periodo di sospensione e' fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione e' comunicato all'Autorita' nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro e' tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento di sospensione.*

La sospensione dell'attività imprenditoriale determina il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

A tal fine l'organo di vigilanza che adotta il provvedimento informa l'ANAC e il MIT.



## Chi sospende l'attività?

3. *L'Ispettorato nazionale del lavoro adotta i provvedimenti di cui al comma 1 per il tramite del proprio personale ispettivo nell'immediatezza degli accertamenti nonché, su segnalazione di altre amministrazioni, entro sette giorni dal ricevimento del relativo verbale.*



La sospensione dell'attività imprenditoriale viene adottata direttamente dal personale ispettivo dell'INL che procede (ovvero dall'ufficio su segnalazione di altre amministrazioni).

Mentre, per il personale delle ASL, almeno in Piemonte, come indicato dalla Regione «Il provvedimento di sospensione dovrà essere adottato dal servizio SC SPreSAL dell'ASL competente su segnalazione del personale operante»... «Ferme restando le attribuzioni previste dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs 758/1994, che rimane la principale direttrice di intervento operativo dei servizi, al fine di far cessare il pericolo per la tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori».

Quindi può capitare che nell'immediatezza l'Ufficiale di PG operante prescriva la sospensione della/e lavorazione/i (art. 20, comma 3 D.Lgs 758/94) e poi l'ufficio adotti la sospensione dell'attività imprenditoriale (art. 14 D.Lgs 81/08).

## Decorrenza della sospensione

*4. I provvedimenti di cui al comma 1, per le ipotesi di lavoro irregolare, non trovano applicazione nel caso in cui il lavoratore risulti l'unico occupato dall'impresa. In ogni caso di sospensione, gli effetti della stessa possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità.*

La circolare 3/2021 di INL si esprime così «... gli effetti sospensivi possono decorrere, ai sensi del comma 4 del nuovo art. 14, dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi o per la pubblica incolumità. Benché la disposizione al riguardo non faccia distinzioni tra le due cause di sospensione (lavoro irregolare e gravi violazioni in materia di salute e sicurezza) va considerato che, fatte salve le specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, il provvedimento di sospensione per motivi di salute e sicurezza dovrà essere, di norma, adottato con effetto immediato».

La nota della **regione Piemonte** deve invece tener conto del fatto che debba essere l'ufficio ad adottare il provvedimento e quindi si esprime in questo senso: «gli effetti della sospensione decorreranno di regola, fatte salve specifiche valutazioni da effettuarsi caso per caso, dal momento della notifica del provvedimento. E' tuttavia consentito, in via eventuale e sempre che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di grave rischio per la salute dei lavoratori o di terzi o per la pubblica incolumità, far decorrere gli effetti della sospensione dalle ore dodici del giorno lavorativo successivo ovvero dalla cessazione dell'attività lavorativa in corso che non può essere interrotta.»

## Motivazione della sospensione

### Art. 3 (Motivazione del provvedimento)

*5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

1. Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama.

4. In ogni atto notificato al destinatario devono essere indicati il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

## ***INL - Possibile Ricorso al provvedimento***

Scrive INL nella sua circolare 3/2021:

**Unicamente avverso il provvedimento di sospensione per l'impiego di lavoratori irregolari** è possibile proporre ricorso amministrativo dinanzi all'Ispettorato interregionale del lavoro territorialmente competente entro il termine di 30 giorni dalla sua adozione.

Il termine per la presentazione del ricorso decorre dalla notifica al datore di lavoro.

L'Ispettorato interregionale è tenuto a pronunciarsi entro il termine di 30 giorni dalla presentazione del ricorso e lo stesso si intende accolto qualora tale termine decorra inutilmente.

In caso di sospensione per violazioni in materia di salute e sicurezza, la cui cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione, è rimessa alla cognizione del giudice penale, il nuovo comma 16 prevede che il decreto di archiviazione emesso a conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. n. 758/1994 per l'estinzione delle contravvenzioni accertate e poste a fondamento del provvedimento di sospensione, **determina la decadenza del provvedimento stesso.**

*Resta tuttavia fermo il provvedimento di sospensione qualora sia stato adottato anche in ragione della riscontrata presenza di lavoratori irregolari, ove la condizione di cui alla lett. a) del comma 9 non sia stata soddisfatta.*

*5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*

## Regione Piemonte - Possibile Ricorso al provvedimento

Scriva la Regione Piemonte nella sua nota:

in attesa di ulteriori indicazioni, la norma non riconosce la possibilità di proporre un ricorso amministrativo anche avverso tale provvedimento, diversamente da quanto previsto per la sospensione in presenza di lavoratori irregolari.

Nell'ipotesi di sospensione per gravi violazioni in materia salute e sicurezza la cognizione, in caso di inottemperanza alla prescrizione imposta ai sensi del D.Lgs 758/1994, è devoluta al giudice penale.

*5. Ai provvedimenti di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241.*



## Revoca del provvedimento – lavoratori irregolari

### **9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:**

a) *la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;*

b) *l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;*

c) *la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;*

d) *nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;*

e) *nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.*

Se il provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento della presenza di lavoratori irregolari sopra soglia per ottenere la revoca del provvedimento stesso occorre:

Regolarizzare i lavoratori irregolari anche sotto il profilo degli obblighi del DLgs 81/08 (informazione, formazione, addestramento, sorveglianza sanitaria, ecc.).

Pagare una somma aggiuntiva (Aggiuntiva rispetto alle sanzioni dovute) di 2500 o 5000 Euro a seconda dei casi previsti.

**9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:**

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Se il provvedimento è stato adottato a seguito dell'accertamento della violazioni dell'Allegato I per ottenere la revoca del provvedimento stesso occorre qualcosa di più.

La norma infatti non si limita a chiedere il venir meno delle condizioni che avevano giustificato l'adozione del provvedimento, ma oltre al pagamento di una somma aggiuntiva (indicata nell'Allegato I per ogni ipotesi) richiede:

l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

la **rimozione delle conseguenze pericolose** delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

**9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:**

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati piu' di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

## **Revoca del provvedimento – Indicazioni Regione Piemonte e INL**

La **regione Piemonte** ripete quanto scritto nella norma:

Le condizioni per la revoca del provvedimento, nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, imposte dal comma 9 sono le seguenti:

- l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro;
- la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Mentre **INL** nella circolare 4/2021 è minimale:

Ai fini della revoca del provvedimento di sospensione, per esempio viene indicato che si «*dovrà esibire il DVR.*»

**9. E' condizione per la revoca del provvedimento da parte dell'amministrazione che lo ha adottato:**

a) la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria anche sotto il profilo degli adempimenti in materia di salute e sicurezza;

b) l'accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro nelle ipotesi di violazioni della disciplina in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro;

c) la rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni nelle ipotesi di cui all'Allegato I;

d) nelle ipotesi di lavoro irregolare, il pagamento di una somma aggiuntiva pari a 2.500 euro qualora siano impiegati fino a cinque lavoratori irregolari e pari a 5.000 euro qualora siano impiegati più di cinque lavoratori irregolari;

e) nelle ipotesi di cui all'Allegato I, il pagamento di una somma aggiuntiva di importo pari a quanto indicato nello stesso Allegato I con riferimento a ciascuna fattispecie.

Le implicazioni non sono scontate.

Immaginate che venga disposta la sospensione dell'attività produttiva per l'assenza del DVR.

La condizione per ottenere la revoca del provvedimento, oltre al pagamento della somma aggiuntiva di 2500 Euro, è quella di produrre un DVR che sia in grado di ripristinare le regolari condizioni di lavoro;

anche per raggiungere l'ottemperanza della prescrizione impartita ai sensi del DLgs 758/94.

## Istanza di revoca

Viene data la possibilità di versare le somme aggiuntive in due rate. La prima pari al 20% della somma totale da versare contestualmente all'istanza di revoca e il restante 80% (rivalutato del 5%) entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

Il legislatore è fiducioso e quindi nulla dice sulla possibilità che l'istanza di revoca non venga accettata. Oppure non venga richiesta (cosa succederebbe se, al netto del ripristino delle condizioni di regolarità, intervenisse una cessione o un affitto di ramo di azienda?).

Si occupa solo di informarci che se dopo aver ottenuto la revoca l'azienda non dovesse onorare il proprio impegno a versare la seconda rata il provvedimento di accoglimento costituirebbe titolo esecutivo a favore dell'ente.

Al netto del versamento delle somme aggiuntive collegate al procedimento di sospensione, rimangono salve le sanzioni previste per le singole violazioni contestate.

*11. Su istanza di parte, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9, la revoca è altresì concessa subordinatamente al pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta. L'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, è versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al presente comma costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.*

*12. E' comunque fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti.*

## Sanzione Penale – Arresto Datore di lavoro

La sanzione per il mancato rispetto del provvedimento di sospensione è contenuta all'interno dello stesso articolo 14 del D.Lgs 81/08.

Il soggetto punibile è il datore di lavoro e ciò pone il problema del raccordo con l'ipotesi della delega art. 16 in astratto possibile per alcune fattispecie dell'allegato I.

La sanzione prevista è contravvenzionale e si diversifica nel quantum a seconda che il provvedimento di sospensione derivi dall'accertamento di lavoro irregolare o dalla violazione dell'Allegato I.

*15. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a sei mesi nelle ipotesi di sospensione per le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.*



16. *L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;*

## ***Analisi delle modifiche apportate dall'art. 13 del DL 146***

Una lettura costituzionalmente orientata, ma che richiede un certo sforzo per leggere la volontà del legislatore tra le pieghe della lettera della norma dovrebbe essere la seguente:

se dovesse intervenire l'archiviazione del procedimento penale ai sensi dell'art. 23, comma 3 del DLgs 758/94, il provvedimento di sospensione decade.

Ai fini dell'archiviazione secondo la procedura prevista dal D.Lgs 758/94 il Pubblico Ministero deve verificare tre condizioni (invece che due) ovvero l'adempimento alla prescrizione, il pagamento della sanzione e il pagamento della somma aggiuntiva. E anche in questo caso il provvedimento di sospensione decade (ma probabilmente in questo caso dovrebbe già essere intervenuta la revoca).

16. *L'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni, accertate ai sensi del comma 1, a seguito della conclusione della procedura di prescrizione prevista dagli articoli 20 e 21, del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, comporta la decadenza dei provvedimenti di cui al comma 1 fermo restando, ai fini della verifica dell'ottemperanza alla prescrizione, anche il pagamento delle somme aggiuntive di cui al comma 9, lettera d).»;*

## **Decadenza del provvedimento di sospensione**

La norma prevede il caso di decadenza del provvedimento di sospensione al verificarsi di alcune condizioni:

- 1) l'emissione del decreto di archiviazione per l'estinzione delle contravvenzioni accertate. Pare evidente che il decreto di archiviazione possa essere emesso solo dall'Autorità Giudiziaria.
- 2) Decreto di archiviazione che vale, a tale fine, solo se viene emesso a conclusione della procedura prevista dal D.Lgs 758/94 (quindi adempimento e pagamento della sanzione ?).
- 3) Ai fini dell'ottemperanza alla prescrizione impartita ai sensi del D.Lgs 758/94 è necessario il pagamento delle somme aggiuntive previste dall'Allegato I.

Ma se il contravventore adempie alla prescrizione ma non paga le somme aggiuntive deve essere dichiarata la non ottemperanza alla prescrizione? E quale sarebbe in questo caso la posizione del Pubblico Ministero?  
Ma se il pagamento delle somme aggiuntive fosse condizione per l'adempimento alla prescrizione queste andrebbero comunque versate entro il termine fissato dalla prescrizione?

## Reiterazione delle violazioni


La reiterazione delle violazioni torna sotto forma di aggravamento delle somme aggiuntive da versare per ottenere la revoca del provvedimento.

Il soggetto considerato è l'impresa e non il contravventore.

Tuttavia torna anche il problema che aveva di fatto reso impraticabile la precedente formulazione normativa. Infatti, la mancanza di una banca dati nazionale limita la possibilità di verifica atteso che la norma in questione fa riferimento ad un precedente infra quinquennale senza specificarne la natura.

Dunque tale precedente pare poter riguardare indistintamente sia il contrasto al lavoro irregolare sia le violazioni dell'Allegato I.

In pratica, al momento, la verifica dei precedenti potrà essere svolta limitatamente ai sistemi informativi aziendali o regionali ai quali possono accedere gli organi di vigilanza precedenti.



*10. Le somme aggiuntive di cui alle lettere d) ed e) del comma 9 sono raddoppiate nelle ipotesi in cui, nei cinque anni precedenti alla adozione del provvedimento, la medesima impresa sia stata destinataria di un provvedimento di sospensione.*

# CONDIZIONI PER LA REVOCA DELLA SOSPENSIONE

art. 14 comma 11 D.Lgs 81/08

SU ISTANZA DI PARTE

FERME RESTANDO LE CONDIZIONI DI CUI AL CO. 9

1

PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI **PER INTERO**

2

PAGAMENTO DEL **20%** DELLA SOMMA DOVUTA

PAGAMENTO DELL'IMPORTO RESIDUO **+ 5%**

Entro 6 mesi  
dall'istanza di  
revoca

In caso di mancato o parziale versamento, l'accoglimento dell'istanza costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato

In sintesi

**Fattispecie****5****Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)****Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)**

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il Datore di Lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del POS e non anche qualora lo stesso, seppure redatto, sia incompleto, insufficiente, inadeguato o comunque privo degli elementi di cui all'allegato XV del D.Lgs. 81/2008.

**NOTA BENE**

L'elaborazione del POS può desumersi anche dal relativo invio al coordinatore o all'impresa affidataria.

**Mancanza di protezioni verso il vuoto**

Si ritiene che debba essere considerata la mancanza di protezioni verso il vuoto, che determina un concreto rischio di caduta dall'alto (ipotesi in cui le protezioni verso il vuoto risultino del tutto mancanti o talmente insufficienti da essere considerate sostanzialmente assenti).





## ESTRATTO DI UN VERBALE DI SOSPENSIONE

Effettuati i seguenti accertamenti

In occasione del sopralluogo si constatava che il sig. SIG. X

[redacted] stazionava sul II° piano dell'edificio in ristrutturazione e stava ~~per~~ collaborando con il sig. SIG. Y ~~ad~~

~~disporre~~ alla demolizione del cornicione interno lato sud.

Si precisa la porzione di spazio ove opera il sig. SIG. X era priva di protezioni contro il rischio di caduta verso il vuoto.

Si precisa inoltre che il sig. SIG. Y stazionava all'interno

della PLO. Si precisa inoltre che il sig. SIG. X non utilizzava dispositivi di protezione anticaduta.

Ha/hanno riscontrato le seguenti gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I del D.Lgs 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021:

## VERBALE di SOPRALLUOGO

in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

Artt. 20-21 - Legge n. 833 del 21-12-1978

N.:

Data:

Ora: 12,00

I sottoscritti \_

 Ufficiali di Polizia Giudiziaria del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro - Azienda Sanitaria Locale, si sono recati nello/nel  
 stabilimento/cantiere della ditta in epigrafe ed hanno accertato quanto segue:

In cantiere sono stati già realizzati 24 scavi per  
 rispettivi piani di cantiere dell'edificio da costruire

FIRMA DEL VERBALIZZANTE

FIRMA DELLE PERSONE PRESENTI ALL'ISPEZIONE



## Fattispecie

8

Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

 Dipartimento di Prevenzione  
 S.C. Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro

(segue verbale nr. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ Pag. 2)

dove sono già stati posizionati i ferri di armatura come da disegno esecutivo (Al. 1). Lo scavo all'interno del quale stava lavorando il n. \_\_\_\_\_ è profondo 12 mt ed è largo a fondo scavo circa 5x5 mt e l'inclinazione del fronte di scavo è di circa 1,60/2 mt. Il fronte di scavo è sprovvisto di armature, scalfito telepneumaticamente il CSE, i

conferma di non aver previsto armature dei fronti di scavo, ritenendo sufficiente l'impiego di Xdrpa. Le valutazioni da non trovare riscontro nel PSC, che è privo di tavole tecniche sugli scavi e non pare coerente con l'indicazione contenuta al par. 20 della relazione geologica firmata dall' \_\_\_\_\_ nelle quali si legge

"Le parti degli scavi con profondità superiori a 1,5 mt dovranno essere adeguatamente protette mediante strutture di parti strutture di sostegno provvisorie oppure idonee stabilizzatrici di pendente adoperata". La stessa relazione geologica definisce in seguito gli scavi a parti all'interno di scavo interno determinati da 30°. Tutti gli scavi sono sprovvisti di armature di sostegno e non chiaramente in atto lavorazioni di parti di ferro e armature dei piani. In particolare a riguardo di uno scavo è separato del materiale di risulta (terra).


**VERBALE DI ACCERTAMENTO ART.14 D.Lgs 81/08 N° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_**

Con riferimento al verbale di sopralluogo redatto in cantiere il \_\_\_\_\_  
 Considerato quanto emerso dall'analisi della documentazione acquisita in data \_\_\_\_\_  
 Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 15:30 circa i sottoscritti \_\_\_\_\_ Ufficiali di Polizia  
 Giudiziaria del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL \_\_\_\_\_ a  
 seguito del primo accesso ispettivo svolto nel cantiere edile sito in \_\_\_\_\_ esercito  
 come Impresa affidataria dalla società \_\_\_\_\_ hanno riscontrato le seguenti **gravi**  
**violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I al**  
**D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 a carico dell'amministratore unico, sig.**  
**\_\_\_\_\_ della società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_,**  
**\_\_\_\_\_ esercente lavori di carpenteria nel cantiere edile:**

Tabella 1

N.	FATTISPECIE	VIOLAZIONI RISCOSTRATE	
		SI	NO
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi		
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione		
3	Mancata formazione ed addestramento (vedi tabella 2)		
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile		
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)		
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (vedi tabella 2)		
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto		
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno	<b>X</b>	
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi		
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi		
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)		
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo		
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto		

In quanto, i lavoratori dell'impresa stavano lavorando e hanno lavorato all'interno degli scavi con altezza superiore a 1,5 m per la posa del ferro di armatura e la cassetatura dei getti in cemento per la realizzazione dei plinti delle fondamenta del costruendo edificio.

Negli scavi non erano applicate le armature di sostegno e non venivano rispettate le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno, datata \_\_\_\_\_ e firmata dal geologo \_\_\_\_\_, nella quale si legge:

*"Le pareti degli scavi con profondità superiori a 1,5 m dovranno essere adeguatamente protette mediante armature in parete, strutture di sostegno provvisorie oppure idonee sbadacchiature di pendenza adeguata."*



Si allega verbale di sopralluogo

Redatto in ufficio

Firma dei verbalizzanti

## Fattispecie

1

Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio

### Mancata elaborazione del documento di valutazione del rischio

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il Datore di Lavoro non abbia provveduto alla elaborazione del DVR



The image shows the cover of a document titled "DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI" (Risk Assessment Document) under the Italian Legislative Decree 81/08. The cover is light blue with a dark blue header. At the top center, there is a small photograph of a green industrial machine. Below the header, the text "LA MECCANICA SRL" is followed by the address "Via fronte Porto, 3" and "10090 - TIVOLI (RA)". At the bottom, there are four horizontal lines for signatures, labeled "Datore di lavoro", "R.S.P.P.", "Medico Competente", and "R.L.S.". The date "Data: 01/01/2000" is printed in the bottom left corner.

## Fattispecie

4

Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile

La violazione sarà riscontrabile esclusivamente qualora il D. L. non abbia costituito il Servizio di PP e non abbia nominato il RSPP. Il provvedimento può essere adottato quando entrambe le condizioni siano assenti.

Con riferimento al verbale di sopralluogo redatto in cantiere il \_\_\_\_\_  
 Considerato quanto emerso dall'analisi della documentazione acquisita in data \_\_\_\_\_  
 Il giorno \_\_\_\_\_ alle ore 15:30 circa i sottoscritti \_\_\_\_\_ Ufficiali di Polizia  
 Giudiziaria del Servizio Prevenzione e Sicurezza negli ambienti di lavoro della ASL \_\_\_\_\_ a  
 seguito del primo accesso ispettivo svolto nel cantiere edile sito in \_\_\_\_\_ esercito  
 come Impresa affidataria dalla società \_\_\_\_\_ hanno riscontrato le seguenti gravi  
 violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I al  
 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 a carico dell'amministratore unico, sig.  
 \_\_\_\_\_, della società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_,  
 \_\_\_\_\_, esercente lavori di carpenteria nel cantiere edile:

Tabella 1

N.	FATTISPECIE	VIOLAZIONI RISCOTRATE	
		SI	NO
1	Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi	X	
2	Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed evacuazione		
3	Mancata formazione ed addestramento (vedi tabella 2)		
4	Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile	X	
5	Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS)		
6	Mancata fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall'alto (vedi tabella 2)		
7	Mancanza di protezioni verso il vuoto		
8	Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno		
9	Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi		
10	Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi		
11	Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)		
12	Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo		
12 bis	Mancata notifica all'organo di vigilanza prima dell'inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione all'amianto		

Visto il verbale di accertamento del \_\_\_\_\_ (che si allega) nel quale sono state riscontrate gravi violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro di cui all'Allegato I al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021 di cui alla Tabella 1, a norma dell'art. 14, comma 1, D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i. a carico dell'amministratore unico, sig. \_\_\_\_\_, della società \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_, esercente lavori di carpenteria nel cantiere edile sito \_\_\_\_\_ il Direttore della SC SPreSAL dell'ASL \_\_\_\_\_ adotta il seguente

#### PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE N.

DELL'INTERA ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE

DELLA PARTE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE INTERESSATA DALLE VIOLAZIONI DI CUI AL PRESENTE PROVVEDIMENTO DI SEGUITO SPECIFICATA:

Tutti i lavori, svolti all'interno del cantiere edile sito ad \_\_\_\_\_ dove vi è la presenza di scavi privi di armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno.

DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA PRESTATI DAI LAVORATORI INDICATI NELLA TABELLA 2 DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO, INTERESSATI DALLE VIOLAZIONI IVI INDICATE

#### DECORRENZA ED EFFICACIA DEL PROVVEDIMENTO:

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO È ADOTTATO CON EFFICACIA IMMEDIATA, DALLA NOTIFICA DEL PRESENTE

con decorrenza dalle ore dodici (12:00) del giorno \_\_\_\_/\_\_\_\_/202\_\_, in quanto l'immediata efficacia comporterebbe ulteriori gravi rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori ovvero della collettività.

In deroga a quanto sopra per le seguenti attività lavorative in corso che non possono essere interrotte:

Il provvedimento di sospensione decorrerà dal termine delle attività stesse che dovrà essere prontamente comunicato a questo Servizio.

Per la contestazione delle ulteriori violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza del lavoro, riscontrate nel corso dell'accesso sopra indicato, si fa rinvio ai relativi provvedimenti di prescrizione/contestazione, adottati anche ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 758/1994.

In ogni caso il soggetto destinatario del presente provvedimento potrà formulare osservazioni e controdeduzioni con le modalità riportate nelle allegate avvertenze.

Il Direttore SPreSAL \_\_\_\_\_

Al presente provvedimento di sospensione non si applicano le disposizioni della L. 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif., con l'esclusione dell'art. 3 comma 1

#### SCRITTI DIFENSIVI

Gli interessati, possono far pervenire scritti difensivi firmati e corredata da fotocopia di valido documento di riconoscimento – recanti recapito telefonico ed eventuale indirizzo e-mail – presente verbale. Gli scritti difensivi, volti alla rivalutazione del o essere anche presentati in via telematica secondo quanto 2/05. Competente a ricevere gli scritti difensivi è l'Autorità di

#### AVVERTENZE

CONDIZIONI PER LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO (ART. 14, CO. 9, 10 E 11, D. LGS. N. 81/2008, E S.M.I.)

Il provvedimento di sospensione potrà essere REVOCATO, previa istanza in bollo (fac simile allegato) alle seguenti condizioni:

- accertamento del ripristino delle regolari condizioni di lavoro e/o rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni accertate (verbale di rivisita)
  - presentazione di una ulteriore marca da bollo secondo quanto previsto dalla legge;
  - pagamento di una somma pari all'importo di € \_\_\_\_\_, pari alla somma degli importi previsti per le violazioni accertate con riferimento all'allegato I del D.Lgs. 81/2008 da versare tramite bonifico banco posta utilizzando il CODICE IBAN:
  - Intestato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE
  - Causale: Indicare nella causale il numero di provvedimento di sospensione indicato nel presente provvedimento
- ovvero, fermo restando il rispetto delle condizioni di cui al comma 9 del D.Lgs. 81/2008, su richiesta.

- pagamento del venti per cento della predetta somma pari ad € \_\_\_\_\_, da versare tramite bonifico banco posta utilizzando il CODICE IBAN:
- Intestato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE
- Indicare nella causale il numero di provvedimento di sospensione indicato nel presente provvedimento;

In tale ultima ipotesi l'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, pari ad € \_\_\_\_\_, dovrà essere versato entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca. In caso di mancato o di parziale versamento dell'importo residuo, entro detto termine, il provvedimento di accoglimento dell'istanza di cui al comma 11 costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 14, comma 10, D. Lgs. n. 81/2008 le somme aggiuntive di cui sopra sono state raddoppiate essendo stato verificato che, nei cinque anni precedenti alla adozione del presente provvedimento, la medesima impresa è stata destinataria di un provvedimento di sospensione.

È comunque fatta salva, ai sensi dell'art. 14, comma 12, D. Lgs. n. 81/2008, l'applicazione delle sanzioni penali, civili e amministrative vigenti

MANCATA OTTEMPERANZA AL PROVVEDIMENTO (ART. 14, CO. 10, D.LGS. N. 81/2008 E S.M.I.)

Il datore di lavoro che non ottempera al presente provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.

COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ALLE AUTORITÀ COMPETENTI E PROVVEDIMENTO INTERDITTIVO ALLA CONTRATTAZIONE CON LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI E ALLA PARTECIPAZIONE A GARE PUBBLICHE (ART. 14, CO. 2, D.LGS. N. 81/2008, E S.M.I.)

Con esclusione dei casi previsti dalla legge, l'adozione del presente provvedimento di sospensione sarà comunicata all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) ed al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per i profili di rispettiva competenza, al fine dell'emanazione, da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di un provvedimento interdittivo alla contrattazione con le pubbliche amministrazioni. Per tutto il periodo della sospensione è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione.

#### TRATTAMENTO DEI DATI

Il cui Legale Rappresentante è il Direttore Generale *protempore*, a presso la sede dell'ASL. Responsabile del trattamento: le si responsabili aziendali e l'informativa sul trattamento dei dati n. \_\_\_\_\_

in più esemplari originali, da distribuirsi come segue: uno alla autorità competente per gli scritti difensivi, uno al trasgressore

nposto da pagine

Il Direttore SPreSAL \_\_\_\_\_

ISTANZA DI REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE  
(art. 14, D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.)

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di \_\_\_\_\_ della impresa \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ P.IVA. \_\_\_\_\_ con sede legale a \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ e sede operativa a \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE

con provvedimento n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ notificato in data \_\_\_\_\_ è stata  
sospesa l'attività imprenditoriale esercitata dalla citata impresa con riferimento alla unità produttiva/ attività  
lavorativa sita/ svolta in \_\_\_\_\_. In quanto sono state accertate gravi violazioni in materia  
di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui al/ai punto/i \_\_\_\_\_ dell'Allegato I al D.Lgs. n.  
81/2008, come modificato dal D.L. 21 ottobre 2021, n. 146;

A TAL FINE DICHIARA

- di aver provveduto a:
  - ripristinare le regolari condizioni di lavoro;
  - rimuovere le conseguenze pericolose delle violazioni contestate del provvedimento di sospensione;
- Come risulta dal verbale di rivisita dell'adempimento ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 758/94 n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;
- di aver effettuato il pagamento:
  - della somma pari ad € \_\_\_\_\_, di cui all'articolo 14, comma 9, lett. d) ed e) del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., così come riportato nel provvedimento emesso da codesta ASL;
  - della somma di € \_\_\_\_\_, pari al venti per cento della somma aggiuntiva dovuta, ai sensi dell'articolo 14, comma 11 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., e di impegnarsi a versare l'importo residuo, maggiorato del cinque per cento, pari ad € \_\_\_\_\_, entro sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca.

CHIEDE

- la revoca del citato provvedimento di sospensione ai sensi del comma 9 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- la revoca del citato provvedimento di sospensione ai sensi dei commi 9 e 11 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., con pagamento del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta.

Si allega la seguente documentazione:

- ricevuta di versamento della somma di € \_\_\_\_\_;
- copia documento di identità
- marca da bollo

e chiede di ricevere il provvedimento di revoca a mezzo pec \_\_\_\_\_

Luogo e data

Firma

Il giorno \_\_\_\_\_, alle ore \_\_\_\_\_ circa il sottoscritto/a Direttore del SPreSAL dell'ASL

VISTO il provvedimento di sospensione sopra indicato, adottato in data \_\_\_\_\_ ai sensi e per gli  
effetti dell'art. 14, comma 1 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. nei confronti della  
unità locale / sede operativa/ attività lavorativa sita/ svolta in \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ dell'impresa \_\_\_\_\_ avente sede legale a \_\_\_\_\_, per gravi  
violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro di cui ai punti 1-4 all'Allegato I  
al D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dal D.L. 146/2021;

VISTA l'istanza di revoca del sopraindicato provvedimento di sospensione presentata dal  
sig. \_\_\_\_\_, in qualità di Amministratore Unico:

ESAMINATA la seguente documentazione:

- verbale di \_\_\_\_\_ di verifica dell'adempimento ai sensi dell'art. 21  
del D.Lgs. 758/94 attestante l'avvenuto ripristino delle regolari condizioni di lavoro e alla  
rimozione delle conseguenze pericolose delle violazioni riscontrate in materia di tutela della  
salute e della sicurezza sul lavoro;
- Provvedimento di ottemperanza alla/e prescrizione/i impartita/e;
- Altro: indicazione della PG che procede, al solo fine di revocare il provvedimento di  
sospensione operante, per la fattispecie n. 1 e 4 di cui all'allegato I del D.Lgs. 81/08 ha  
analizzato la documentazione trasmessa, ed ha constatato rispettivamente che:

CONSIDERATO che con istanza di parte, fermo restando il rispetto delle altre condizioni di cui al  
comma 9 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008, è stata richiesta la revoca subordinatamente al  
pagamento:

- della somma aggiuntiva unica dovuta;
- del venti per cento della somma aggiuntiva dovuta;

ACCERTATO CHE

- ✓ sono state rimosse le conseguenze pericolose delle violazioni indicate nel provvedimento di  
sospensione;
- ✓ è stato eseguito il pagamento, ai sensi del comma 11 del medesimo articolo 14 del venti  
per cento (20%) della predetta somma aggiuntiva dovuta.

VISTO l'articolo 14, comma 9 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 e s.m.i.

DISPONE LA REVOCA DEL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE N. |

SI RAPPRESENTA CHE

Qualora la revoca sia stata concessa ai sensi del comma 11 dell'articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il datore di lavoro, come sopra generalizzato, è tenuto, entro 6 (sei) mesi dalla data di presentazione dell'istanza di revoca, al versamento dell'importo residuo della somma aggiuntiva di cui al comma 9 lettera d) ed e) del medesimo articolo 14 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., maggiorato del cinque per cento (5%) pari a € \_\_\_\_\_, da versare tramite bonifico banco posta utilizzando il CODICE IBAN \_\_\_\_\_ Intestato a: AZIENDA SANITARIA LOCALE \_\_\_\_\_ Indicare nella causale il numero di provvedimento di sospensione indicato nel presente e la UO in intestazione

AVVERTENZA: in caso di mancato versamento o di versamento parziale dell'importo residuo entro detto termine di sei (6) mesi, il presente provvedimento costituisce titolo esecutivo per l'importo non versato.

**S.C. SERVIZIO DI PREVENZIONE E SICUREZZA NEGLI AMBIENTI DI LAVORO**

all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)  
[protocollo@pec.anticorruzione.it](mailto:protocollo@pec.anticorruzione.it)

**Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici - Direzione Generale per le Strade e le Autostrade e per la Vigilanza e la Sicurezza nelle Infrastrutture Stradali - Div. 7<sup>a</sup> - Via Nomentana, 2 - 00161 ROMA - [dg.strade@pec.mit.gov.it](mailto:dg.strade@pec.mit.gov.it)**

**OGGETTO: Segnalazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato dal Decreto legge 21 ottobre 2021 n. 146.**

Con la presente si comunica, per gli aspetti di rispettiva competenza, che in data \_\_\_\_\_ e con decorrenza dal \_\_\_\_\_ questo Servizio ha:

- Adottato Il provvedimento di sospensione n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_  
 Revocato Il provvedimento di sospensione n° \_\_\_\_\_ già comunicato in data / /

riguardante la seguente attività

denominazione o ragione sociale:

codice fiscale/partita IVA: \_\_\_\_\_ con sede legale a: \_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_


in relazione:

- all'unità produttiva (cantiere) sita in: \_\_\_\_\_
- all'attività lavorativa \_\_\_\_\_ prestata dai lavoratori interessati dalle violazioni di cui ai numeri 3 e/o 6 dell'Allegato I al D.lgs. 81/2008 vigente al momento dell'accertamento

Si allega copia del provvedimento.

**il Direttore della S.C.**

GRAZIE



Dott. Antonino BERTINO